SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 330

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTINI e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1987

Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli studi di Ferrara

ONOREVOLI SENATORI. – La Costituzione prevede all'articolo 9 il compito della Repubblica di promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» nella piena libertà della scienza e nell'autonomia delle istituzioni (articolo 33).

Negli ultimi anni l'Università si è trasformata in una istituzione di massa, aprendo una crisi del modello tradizionale con esigenza di riqualificazione, che sono state alla base della legge di delega tradotte nel decreto presidenziale n. 382 del 1980.

Le università italiane si apprestano ad affrontare i problemi del duemila per continuare a svolgere una loro funzione che ha salde radici nella storia italiana ed europea e che deve però rinnovarsi per svolgere i nuovi e complessi compiti che le devono essere affidati per poter raccogliere la sfida del futuro.

Questa sintetica premessa serve a giustificare la proposta di un contributo straordinario all'Università di Ferrara per la celebrazione del sesto centenario della sua fondazione.

L'Università ferrarese è stata infatti fondata dal marchese Alberto V d'Este nel 1391 su concessione di Papa Bonifacio IX con bolla del 4 marzo 1391.

Durante la Signoria estense l'ateneo è stato uno dei centri più significativi della cultura italiana ed europea.

La formazione conseguita nell'università ferrarese era infatti ricercata sin dalle popolazioni più lontane dall'Italia, in particolare da tedeschi, slavi e polacchi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Si laurearono a Ferrara, tra gli altri, Nicolò Copernico nel 1503 e Teofrasto Paracelso.

La fine della Signoria estense non causò una diminuzione del prestigio dell'ateneo, che divenne una libera università dopo la rivoluzione francese.

L'Università conta, a tutt'oggi, cinque facoltà, suddivise in tredici corsi di laurea, ai quali va aggiunto il biennio propedeutico di ingegneria.

Sono funzionanti trentaquattro scuole di specializzazione post-laurea, alcune con caratteristiche di alta specializzazione, nonchè cinque scuole speciali per la preparazione di personale paramedico.

La celebrazione del sesto centenario della fondazione dovrà comportate il massimo coinvolgimento nelle iniziative che saranno intraprese dalle realtà locali, in tutte le loro espressioni, pubbliche e private.

Si può perciò prevedere l'istituzione di una fondazione per la promozione della celebrazione del sesto anniversario della fondazione, che punti non solo agli aspetti celebrativi della ricorrenza ma che possa portare ad un costante ed utile confronto di idee e progetti sui nuovi modelli di università ferrarese, che, ispirandosi ad una ricca tradizione, sappia individuare gli strumenti più idonei alle nuove domande della ricerca.

La fondazione prevista potrà raccogliere contributi da persone fisiche e giuridiche e, per questi, in considerazione dell'eccezionalità dell'avvenimento, dovrebbe essere concessa la deducibilità rispettivamente dell'imponibile IRPEF e IRPEG.

Oltre ai compiti legati alla manifestazione celebrativa, alla fondazione dovrebbe essere attribuita la possibilità di assumere iniziative che aiutino il rilancio dell'ateneo ferrarese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del sesto centenario della fondazione dell'Università degli studi di Ferrara che si celebrerà nel 1991, è concesso un contributo di cinque miliardi di lire da erogarsi nel quinquennio 1987-1991, per la costituzione, anche in concorso con enti pubblici e privati, di una fondazione per la valorizzazione della Università degli studi di Ferrara.

Art. 2.

1. La fondazione, in particolare, cura le seguenti iniziative:

a) celebrazione del sesto centenario della costituzione dell'ateneo, attraverso congressi, seminari di studio, nonchè ricerche sulla storia dell'ateneo ferrarese e sulle sue relazioni col mondo culturale europeo, e conseguenti attività editoriali;

b) restauro e riordino del materiale storico, artistico e archivistico e museografico e allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo storico e scientifico dell'Università;

c) recupero, restauro e utilizzazione degli immobili di interesse storico ed artistico di proprietà dell'ateneo;

d) formazione di un centro di ricerca e studio di storia dell'Università e dei suoi compiti nei confronti delle domande della cultura e della tecnica della civiltà moderna.

2. I contributi devoluti alla fondazione da persone fisiche o giuridiche per le iniziative di cui all'articolo 1 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per il 1980, in lire 1.000 milioni per il 1981, in lire 1.000 milioni per il 1982, si provvede mediante apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1980 e fino all'anno 1992.